

**SOTTOMISURA 8.6****Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.**

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'*Operazione 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*, sostenendo interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- rafforzamento delle filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione, nell'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine locale e/o certificata;
- adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature, necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, nell'esecuzione degli interventi selvicolturali, e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta, dei prodotti legnosi e non legnosi;
- realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature, necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
- interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

I **beneficiari** di questa Sottomisura sono:

titolari privati di superfici boscate e loro consorzi;

Comuni e loro consorzi;

Piccole e Medie Imprese (PMI).

**Importi e aliquote di sostegno**

L'importo complessivo del progetto non potrà essere inferiore a 30.000,00€ e superiore a 400.000€.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile.

**RESPONSABILE DI MISURA****DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI**

(Direzione in fase di riorganizzazione. Appena verranno nominati i referenti si provvederà alla pubblicazione)

## TESTO LEGALE

### 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- Rafforzamento delle filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione, nell'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- Creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine locale e/o certificata;
- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali nell'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- Realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
- Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

##### Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

##### Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

##### Beneficiari

Titolari privati di superfici boscate e loro consorzi, comuni e loro consorzi, PMI.

##### Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- copertura dei costi di acquisto di macchine, attrezzature e impianti esclusivamente se giustificati in relazione al loro contributo a generare progressi di natura tecnico-economica: i beneficiari sono tenuti a fornire nel piano tecnico-economico informazioni adeguate sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia in ex ante che in fase ex post della realizzazione dell'investimento previsto.

- acquisizione di know-how e di software; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali connessi col progetto presentato;
- spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali;
- spese per l'esecuzione dei lavori;
- spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

I costi non ammissibili sono:

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo;
- i costi di esercizio e di manutenzione;
- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per gli operai forestali, ecc.).

### Condizioni di ammissibilità

Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sotto-misura è, inoltre:

- subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un piano **tecnico-economico** che definisca una situazione ex ante e stimi una situazione ex post dalle quali si possano ricavare idonei indici di risultato (ad, es.: incremento di reddito da lavoro; incremento del valore economico della superficie forestale interessata; incremento del rapporto tra valore dell'investimento in macchinari e attrezzature e superficie forestale; stima dell'incremento in carbonio stoccato a seguito dell'intervento; ecc.).
- Limitato alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi.
- Limitato alle operazioni su "piccola scala (investimento inferiori a 2 milioni di euro)".
- Ammissibile per le attività di prima trasformazione l'acquisto di macchinari con capacità produttiva fino a 5000 metri cubi annui.
- Ammissibile per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco.
- Non ammissibile per le operazioni di rinnovazione artificiale dopo il taglio di utilizzazione.
- Non ammissibile per la costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse realizzabili nell'ambito dell'art. 17 e in parte con l'art. 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del Regolamento sullo sviluppo rurale che consente il sostegno per gli investimenti in strade come parte della rete stradale delle zone rurali.
- Non ammissibile per beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.).
- Non ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in frutteto.

### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno valutati come prioritari i progetti:

- presentati da giovani agricoltori/selvicoltori,
- presentati da gruppi di selvicoltori,

che dimostreranno di non danneggiare oppure di migliorare la preservazione della biodiversità e/o della qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione idraulica e di impatto idrologico positivo dei soprassuoli interessati dagli interventi.

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 30.000,00 € e superiore a 400.000 €.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile.

## Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'Organismo Pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione:

**a.** L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

**CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

**CP 15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

### Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

**a.** Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

**CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

**APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR).

**CP 15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

**APC 3** elaborazione di un manuale informativo destinato ai soggetti che gestiscono le domande di pagamento e/o CAA relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette.

### Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

### Informazioni specifiche della misura

#### Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 Ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

**Definizione della nozione di “strumento equivalente”**

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli “Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste”, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti “Piani poliennali di taglio”.

**[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del Regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento**

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

Per l'elenco completo si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

**[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell'interesse del futuro sviluppo dell'impianto e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboscamento delle zone umide e delle torbiere, per le aree Natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stagionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboscamento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

**[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2014**

Sottomisura al momento non attivata.

**[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati**

Sottomisura al momento non attivata.

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità**

**Elenco delle specie di organismi nocivi**

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- Tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;

- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus spp;
- blastofagi del pino.

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste**

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche**

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

**Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

**Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

**Misure di attenuazione**

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

**Valutazione generale della misura**

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

**Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

**Informazioni specifiche della misura**

**Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente**

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 ettari.

**Definizione della nozione di "strumento equivalente"**

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a



5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti “Piani poliennali di taglio”.

**[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del Regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto Regolamento**

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento. Per l'elenco completo si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

**[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell'interesse del futuro sviluppo dell'impianto e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboscamento delle zone umide e delle torbiere, per le aree Natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stagionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboscamento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

**[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2014**

Sottomisura al momento non attivata.

**[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati**

Sottomisura al momento non attivata.

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità**

Elenco delle specie di organismi nocivi:

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste**

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche**

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

**Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura**

Non presenti.